



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 152/2020

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Modifiche al C.d.S.

Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. ⁽¹⁾

Con la legge di conversione in oggetto, sono state apportate sostanziali modifiche al testo del D.L. e riguardanti altrettante modifiche al testo del codice della strada, del regolamento al c.d.s. nonché ad altre disposizioni normative sia riguardanti la circolazione stradale, sia riguardanti proroghe di termini in relazione alla situazione emergenziale in atto.

Per praticità di consultazione, nella tabella sottostante, sono riassunte le norme di maggior interesse operativo:

articoli D.L. n. 76/20	Modifiche a:	Note
16 <i>ter</i>	Art. 93 CdS	Introdotta nel testo dell'articolo 93 il comma 1 <i>quinqües</i> che prevede la non applicazione dei commi 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 1 <i>quater</i> ad altri soggetti (vds. Tavola comparativa)
29, c. 2 <i>bis</i>	Art. 103 CdS	Adempimenti in relazione ai veicoli di cui si chiede la cancellazione per l'esportazione (revisione e/o accertamento idoneità alla circolazione)
49, c. 5	Art. 25 CdS	Inseriti i commi 1- <i>bis</i> , 1- <i>ter</i> , 1- <i>quater</i> e 1- <i>quinqües</i> (vds. Tavola comparativa)
49, c. 5 <i>bis</i>	L. 21/1992	Modificato art. 8, c. 1 (vds. Tavola comparativa)
49, c. 5 <i>ter</i>	Artt. 2, cc. 2 e 3 CdS	Inserita la lettera E- <i>bis</i> riguardante le Strade urbane ciclabili e loro definizione
	Art. 3, c. 1 CdS	Sostituito il numero 12- <i>bis</i> riguardante la corsia ciclabile; inserito il numero 12- <i>ter</i> riguardante la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile; inserito il numero 58- <i>bis</i> riguardante la Zona scolastica
	Art. 7 CdS	Al comma 1, inserite le lettere i- <i>bis</i> e i- <i>ter</i> (vds. Tavola comparativa)
		dopo il comma 11 è stato inserito il comma 11- <i>bis</i> riferito alla regolamentazione della circolazione nelle zone scolastiche urbane
	Art. 12- <i>bis</i> CdS	Nel titolo I è stato inserito l'art. 12 <i>bis</i> riferito alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata da parte di altri soggetti non rientranti nell'art. 12 (vds. Tavola comparativa)
	Art. 37 CdS	Abrogato il comma 3 (ricorsi al MIT su provvedimenti e ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale)
	Art. 75 CdS	Sostituito il comma 4 (individuazione con decreto MIT dei veicoli di tipo omologato di cui agli artt. 85, 86 e 87 CdS per cui è previsto l'accertamento)
	Art. 78 CdS	Al comma 1, dopo il primo periodo, inserito il rinvio ad apposito decreto MIT per individuare le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali che non necessitano di visita e prova ed anche le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione
	Art. 94 CdS	modifiche ai commi 2 e 4 riferite al cambio di residenza all'aggiornamento nell'archivio nazionale dei veicoli
Art. 126 CdS	Inserito il comma 8- <i>bis</i> (permesso provvisorio di guida rilasciato dalla Commissione Medica Locale);	

(1) S.O.G.U. n. 228 del 14 settembre 2020.

		modificato il comma 9 (riferimento al rinnovo della patente in paesi extra UE ed extra SEE attraverso l'autorità diplomatico-consolare italiana);
		Inserito il comma 10- <i>bis</i> in merito alle valutazioni di declassamento delle patenti da parte della Commissione Medica Locale
	Art. 145 CdS	Inserito il comma 4- <i>bis</i> (obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio);
		Inserito il comma 4- <i>ter</i> (nelle strade urbane in conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili)
	Art. 148 CdS	Inserito comma 9- <i>bis</i> (cautele nel sorpasso di velocipede lungo le strade ciclabili)
	Art. 150 CdS	Inserito il comma 2- <i>bis</i> (vds. Tavola comparativa)
	Art. 175 CdS	Integrato il comma 2, lett. <i>b</i>) (vds. Tavola comparativa)
	Art. 180 CdS	Integrato il comma 4 (vds. Tavola comparativa)
	Art. 182 CdS	Sostituito il comma 9 (vds. Tavola comparativa)
		Sostituito ultimo periodo del comma 9- <i>ter</i> (vds. Tavola comparativa)
	Art. 201 CdS	Modificato comma 1- <i>bis</i> , lett. <i>g</i>) (vds. Tavola comparativa)Modificato comma 1- <i>bis</i> , lett. <i>g</i>) (vds. Tavola comparativa)
49 c. 5 <i>quater</i>	Regolamento cds	Abrogato art. 74 (ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
49 c. 5 <i>sexies</i>	dPR 250/99	E' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del MIT (ai sensi art. 201, comma 1- <i>bis</i> , lett. <i>g</i>) il <i>Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</i>
49 c. 5 <i>septies</i>	Art. 92 D.L. 18/2020	Autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 per i veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (artt. 75 e 78) o a revisione (art. 80); Autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli da sottoporre entro il 30 settembre 2020 alle attività di visita e prova (artt. 75 e 78) o a revisione (art. 80); Autorizzata la circolazione fino al 28 febbraio 2021 per i veicoli da sottoporre entro il 31 dicembre 2020 alle attività di visita e prova (artt. 75 e 78) o a revisione (art. 80);
49 c. 5 <i>undecies</i>	D.L. 121/2002	Modificato l'art. 4, c. 1 (utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici per il controllo a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176); oltre alle strade di tipo A e B viene esteso a tutte le tipologie di strade o su tratti singoli di esse individuati da apposito decreto prefettizio
49 c. 5 <i>duodecies</i>	L. 127/1997	All'art. 17 sono abrogati i commi 132 e 133 (riferiti al controllo della sosta dei c.d. ausiliari del traffico)
49 c. 5 <i>terdecies</i>	L. 488/1999	Abrogato l'art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) che disciplinava i soggetti di cui all'art. 17, cc 132 e 133 della legge n. 127/1997
57 c. 5	Art. 158 CdS	Sostituita la lettera <i>h-bis</i>) relativa agli spazi riservati alla fermata e alla sosta di veicoli elettrici (vds. Tavola comparativa)

Sono allegati alla presente circolare: la Tavola comparativa su cui sono intervenute le modifiche e le pagine del prontuario CdS modificate e/o integrate a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione, fatte salve eventuali e diverse indicazioni del Ministero dell'Interno.

sg/ML/CC

Addì, 15/09/2020

IL COMANDANTE
Emiliano BEZZON
(f.to in originale)

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 2. Definizione e classificazione delle strade</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.</p> <p>2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali.</p> <p>3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. Definizione e classificazione delle strade</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.</p> <p>2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; E-bis. Strade urbane ciclabili F - Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali.</p> <p>3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. E-bis. STRADA URBANA CICLABILE: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi. F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una</p>

sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio

sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.

Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

7- BIS) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

12-bis): CORSIA CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta

dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.

Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

7- BIS) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

12-bis): CORSIA CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del

dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a

velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante ima striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a

più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

<p>51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.</p> <p>52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.</p> <p>53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.</p> <p>53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.</p> <p>54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.</p> <p>55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.</p> <p>56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.</p> <p>57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.</p> <p>58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.</p>	<p>51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.</p> <p>52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.</p> <p>53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.</p> <p>53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.</p> <p>54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.</p> <p>55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.</p> <p>56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.</p> <p>57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.</p> <p>58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine;</p> <p>58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Regolamentazione della circolazione nei centri abitati</p> <p>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:</p> <p>a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;</p> <p>b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;</p> <p>c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;</p> <p>d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;</p> <p>e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;</p> <p>f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Regolamentazione della circolazione nei centri abitati</p> <p>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:</p> <p>a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;</p> <p>b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;</p> <p>c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;</p> <p>d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;</p> <p>e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;</p> <p>f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità</p>

alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tranviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 679 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 679 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate

<p>ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 333.</p> <p>15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 26 a € 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.</p> <p>15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto e' già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.</p>	<p>ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 333.</p> <p>15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 26 a € 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.</p> <p>15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto e' già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata</p> <p>1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.</p> <p>2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.</p> <p>3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.</p> <p>4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla</p>

	<p>gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.</p> <p>5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.</p> <p>6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.</p> <p>7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale</p> <p>1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale</p> <p>1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.</p> <p>1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.</p> <p>1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:</p> <p>a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;</p> <p>b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;</p> <p>c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale</p>

<p>2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 26.</p> <p>3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.</p> <p>4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.</p> <p>5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 868 a € 3.471.</p> <p>6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.</p> <p>7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>indicazione;</p> <p>c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;</p> <p>d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.</p> <p>1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e' indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.</p> <p>1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.</p> <p>2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 26.</p> <p>3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.</p> <p>4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.</p> <p>5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 868 a € 3.471.</p> <p>6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.</p> <p>7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p>Art. 37.</p>	<p>Art. 37.</p>

<p style="text-align: center;">Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale</p> <p>1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:</p> <p>a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;</p> <p>b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;</p> <p>c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;</p> <p>d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.</p> <p>2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.</p> <p>3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.</p>	<p style="text-align: center;">Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale</p> <p>1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:</p> <p>a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;</p> <p>b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;</p> <p>c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;</p> <p>d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.</p> <p>2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.</p> <p>3. ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p style="text-align: center;">Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione</p> <p>1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.</p> <p>2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.</p> <p>3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.</p> <p>3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p style="text-align: center;">Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione</p> <p>1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.</p> <p>2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.</p> <p>3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.</p> <p>3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo</p>

<p>236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.</p> <p>3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.</p> <p>3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.</p> <p>5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.</p> <p>6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.</p> <p>7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>	<p>236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.</p> <p>3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.</p> <p>3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.</p> <p>5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.</p> <p>6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.</p> <p>7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 78.</p> <p>Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione</p> <p>1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.</p> <p>3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78.</p> <p>Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione</p> <p>1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.</p> <p>3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione</p>

<p>amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.</p> <p>4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.</p> <p>4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 93.</p> <p>Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi</p> <p>1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.</p> <p>1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.</p> <p>1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.</p> <p>1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.</p> <p>2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.</p> <p>3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.</p> <p>4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 93.</p> <p>Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi</p> <p>1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.</p> <p>1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.</p> <p>1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.</p> <p>1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.</p> <p>1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:</p> <p>a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;</p> <p>b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;</p> <p>c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;</p> <p>d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;</p> <p>e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero</p> <p>2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.</p> <p>3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.</p> <p>4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le</p>

procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

9. SOPPRESSO

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati

procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

9. SOPPRESSO

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati

<p>dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.</p> <p>12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.</p>	<p>dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.</p> <p>12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94.</p> <p>(Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario).</p> <p>1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.</p> <p>2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.</p> <p>3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 728 a € 3.636.</p> <p>4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 364 a € 1.817.</p> <p>4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.</p> <p>5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94.</p> <p>(Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario).</p> <p>1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.</p> <p>2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.</p> <p>3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 728 a € 3.636.</p> <p>4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 364 a € 1.817.</p> <p>4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.</p> <p>5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,</p>

<p>che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.</p> <p>6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.</p> <p>7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.</p> <p>8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.</p>	<p>che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.</p> <p>6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.</p> <p>7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.</p> <p>8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi</p> <p>1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.</p> <p>2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.</p> <p>3. ABROGATO.</p> <p>4. ABROGATO.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi</p> <p>1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.</p> <p>2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.</p> <p>3. ABROGATO.</p> <p>4. ABROGATO.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p style="text-align: center;">(Durata e conferma della validità della patente di guida).</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p style="text-align: center;">(Durata e conferma della validità della patente di guida).</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.</p>

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato

<p>9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente e' altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.</p> <p>10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.</p> <p>11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.</p> <p>12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.</p>	<p>ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6</p> <p>9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico- consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.</p> <p>10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.</p> <p>10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p>11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.</p> <p>12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.</p>
<p>Art. 145. Precedenza</p> <p>1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.</p> <p>2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.</p> <p>3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli</p>	<p>Art. 145. Precedenza</p> <p>1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.</p> <p>2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.</p> <p>3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli</p>

nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 148.
Sorpasso

1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo

Art. 148.
Sorpasso

1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo

che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate

che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate

<p>dall'apposita segnaletica orizzontale;</p> <p>c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;</p> <p>d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.</p> <p>13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.</p> <p>14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.</p> <p>15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 333. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.</p>	<p>dall'apposita segnaletica orizzontale;</p> <p>c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;</p> <p>d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.</p> <p>13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.</p> <p>14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.</p> <p>15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 333. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 150.</p> <p style="text-align: center;">Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombati o su strade di montagna</p> <p>1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e' ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.</p> <p>2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto piu' possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.</p> <p>3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 150.</p> <p style="text-align: center;">Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombati o su strade di montagna</p> <p>1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.</p> <p>2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.</p> <p>2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile</p> <p>3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta</p>

di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €173.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 158.

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';

d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla

Art. 158.

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';

d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla

<p>apposita segnaletica;</p> <p>n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;</p> <p>o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;</p> <p>o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.</p> <p>3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 345 per i restanti veicoli.</p> <p>6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.</p> <p>7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>	<p>apposita segnaletica;</p> <p>n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;</p> <p>o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;</p> <p>o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.</p> <p>3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.</p> <p>4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 345 per i restanti veicoli.</p> <p>6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.</p> <p>7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 175.</p> <p style="text-align: center;">Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali</p> <p>1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.</p> <p>2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:</p> <p>a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;</p> <p>b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;</p> <p>c) veicoli non muniti di pneumatici;</p> <p>d) macchine agricole e macchine operatrici;</p> <p>e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato sporgente oltre i limiti consentiti;</p> <p>f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;</p> <p>g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;</p> <p>h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;</p> <p>i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.</p> <p>3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.</p> <p>4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 175.</p> <p style="text-align: center;">Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali</p> <p>1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.</p> <p>2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:</p> <p>a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;</p> <p>b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;</p> <p>c) veicoli non muniti di pneumatici;</p> <p>d) macchine agricole e macchine operatrici;</p> <p>e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;</p> <p>f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;</p> <p>g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;</p> <p>h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;</p> <p>i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.</p> <p>3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.</p> <p>4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</p>

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il Ministro della difesa.

6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e' vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da € 26 a € 102.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il Ministro della difesa.

6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e' vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da € 26 a € 102.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli

<p>stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.</p>	<p>stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida</p> <p>1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:</p> <p>a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;</p> <p>b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;</p> <p>c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;</p> <p>d) il certificato di assicurazione obbligatoria.</p> <p>2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.</p> <p>3. Il conducente deve, altresì, avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.</p> <p>4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.</p> <p>5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti.</p> <p>6. ABROGATO.</p> <p>7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 26 a € 102.</p> <p>8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida</p> <p>1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:</p> <p>a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;</p> <p>b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;</p> <p>c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;</p> <p>d) il certificato di assicurazione obbligatoria.</p> <p>2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.</p> <p>3. Il conducente deve, altresì, avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.</p> <p>4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.</p> <p>5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti.</p> <p>6. ABROGATO.</p> <p>7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 26 a € 102.</p> <p>8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 182. Circolazione dei velocipedi</p> <p>1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra</p>	<p style="text-align: center;">Art. 182. Circolazione dei velocipedi</p> <p>1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra</p>

<p>dell'altro.</p> <p>2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie.</p> <p>3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.</p> <p>4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.</p> <p>5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.</p> <p>6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.</p> <p>7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.</p> <p>8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.</p> <p>9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento.</p> <p>9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.</p> <p>9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu' corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.</p> <p>10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e' da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.</p>	<p>dell'altro.</p> <p>1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.</p> <p>2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie.</p> <p>3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.</p> <p>4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.</p> <p>5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.</p> <p>6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.</p> <p>7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.</p> <p>8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.</p> <p>9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile</p> <p>9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.</p> <p>9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu' corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.</p> <p>10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e' da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 201 Notificazione delle violazioni</p> <p>1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 201 Notificazione delle violazioni</p> <p>1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato</p>

all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con

all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate **o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;**

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti

quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla

dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla

<p>dalla patente di guida del conducente.</p> <p>4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.</p> <p>5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.</p>	<p>patente di guida del conducente.</p> <p>4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.</p> <p>5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.</p>
--	--

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CDS- agg 9 set 2020-09-09

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.) (Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)</p> <p>1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.</p> <p>2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.</p> <p>3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 59.</p> <p>(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)</p> <p>1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>	<p>ABROGATO</p>

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 8</p> <p>Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni</p> <p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.</p> <p>2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</p> <p>4. L'aver esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni</p> <p>1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.</p> <p>2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</p> <p>4. L'aver esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p>

MODIFICHE AL DL 18/20

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 92</p> <p>(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli)</p> <p>1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in</p>	<p>Art. 92</p> <p>(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli)</p> <p>1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in</p>

vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

<p>funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".</p> <p>4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021".</p>	<p>funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".</p> <p>4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021".</p> <p>4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870</p>
--	---

MODIFICHE AL DL 121/02

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.</p> <p>3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.</p> <p>3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della</p>

circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

MODIFICHE ALLA LEGGE 127/97

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 17</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo</p> <p>- omissis -</p> <p>132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.</p> <p>133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>- omissis -</p>	<p>Art. 17</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo</p> <p>- omissis -</p> <p style="text-align: center;">ABROGATI</p> <p>- omissis -</p>

MODIFICHE ALLA LEGGE 488/1999

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>ART. 68.</p> <p>(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).</p> <p>1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.</p> <p>2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.</p> <p>3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Sospensione o divieto di circolazione.</i></p> <p>⊙ circolava nonostante fosse vietata/sospesa (<i>specificare</i>) la circolazione di tutti i veicoli ovvero di tale categoria di veicolo, così come imposto dalla segnaletica verticale.</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 13.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 60,90</p>			<p>Possono essere accordati particolari permessi od esenzioni, per comprovate necessità.</p>
	<p><i>Limitazioni alla circolazione per motivi ambientali e di tutela del patrimonio.</i></p> <p>⊙ circolava nonostante il divieto di circolazione di tutti i veicoli ovvero di tale categoria di veicolo, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenzione dell'inquinamento atmosferico; - tutela del patrimonio artistico/ambientale/naturale così come imposto dalla segnaletica verticale. <p>Art. 7 commi 1 - lett. b) e 13.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 60,90</p>			<p>Annotare sul verbale l'intimazione al conducente di non proseguire il viaggio fino allo scadere del termine di divieto della circolazione.</p> <p>I provvedimenti possono essere di vario tipo: circolazione a targhe alterne; circolazione vietata per 24 ore (o per una fascia oraria più limitata); nei soli giorni festivi (od in altri giorni feriali programmati).</p> <p>In caso di particolare urgenza possono anche non essere resi noti mediante la prescritta segnaletica utilizzando i normali mezzi di comunicazione di massa. Diversamente, mancando questo requisito, la fattispecie è contestabile solo in presenza di idonea segnaletica verticale, da apporre in corrispondenza dei segnali di inizio del centro abitato, corredata da idoneo pannello integrativo.</p> <p>Possono essere accordati particolari permessi od esenzioni, per comprovate necessità.</p>

ART. 7 C.d.S. - CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Limitazioni alla circolazione per veicoli appartenenti a determinate categorie inquinanti.</i></p> <p>⊙ circolava violando le disposizioni imposte da ordinanza n , relativa alle emissioni inquinanti, con veicolo appartenente a categoria inferiore a quella prescritta (euro <i>specificare categoria</i>).</p> <p>Art.7 commi 1, lett. b) e 13 bis</p>	<p>€ 168,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 117,60</p>			<p>La fattispecie è applicabile esclusivamente in presenza di ordinanza che vieta la circolazione di veicoli appartenenti a categorie inquinanti specifiche (ad es. Euro 1. Euro 2, etc.)</p> <p>Nel caso di reiterazione della violazione in un biennio si applica la sanzione amm.va accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.</p>
	<p><i>Transito amenti e greggi.</i></p> <p>Effettuava il transito periodico di armenti/greggi senza rispettare le prescrizioni (<i>specificare</i>) contenute nell'ordinanza comunale n del</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>Le prescrizioni sono adottate annualmente e possono riguardare gli itinerari nonché gli intervalli di tempo e di spazio.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Violazione segnaletica verticale.</i></p> <p>☉ circolava senza attenersi all'obbligo/divieto/limitazione, così come imposto dalla segnaletica verticale.</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>Occorre precisare dettagliatamente la percorrenza del veicolo (es. carreggiata centrale).</p> <p><u>In presenza di specifica segnaletica, tuttavia, si applicano le sanzioni dei sotto notati articoli, in quanto costituiscono norma speciale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 142 (limiti di velocità); - 145 (precedenza); - 148 (limitatamente al caso, peraltro molto raro, imposto dalla segnaletica verticale di <u>divieto di sorpasso</u> di veicoli a motore da parte di veicoli di m.c.p.c. > a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone); - 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni). <p>Per espresso rinvio dell'art. 38, commi 3 e 15, la inosservanza della segnaletica temporanea, apposta in deroga all'art. 7 per motivi urgenti, è sanzionata dall'art. 146, c. 2.</p>
	<p><i>Circolazione su corsia riservata ad altri utenti.</i></p> <p>☉ circolava su corsia riservata a (specificare).</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>La corsia deve essere riservata ad una categoria di veicoli diversa dal mezzo pubblico di trasporto.</p>

ART. 7 C.d.S. - CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Pneumatici da neve o mezzi antisdrucchiolevoli.</i></p> <p>☉ circolava senza aver montato pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio ovvero senza avere a bordo i prescritti mezzi antisdrucchiolevoli, come imposto della segnaletica stradale.</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>La segnaletica verticale in oggetto è quella prevista dalla <i>fig. II.87</i>, prevista dall'art. 123 c.1, lett. f) del Regolamento.</p> <p>A norma dell'art. 192, c. 3, l'agente accertatore può intimare al conducente di fermarsi o di proseguire la marcia osservando specifiche cautele (ad es. limitare la velocità) da indicare a verbale.</p> <p>L'inosservanza delle prescrizioni (fermarsi e non proseguire la marcia, mantenere una determinata velocità, ecc.) imposte dall'agente accertatore è sanzionata dall'art. 192, c. 6.</p>
	<p><i>Circolazione in via riservata al mezzo pubblico di trasporto.</i></p> <p>☉ circolava in una via riservata ai veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto.</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. i) e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>A norma dell'art. 11, c. 4, del D.P.R. n. 503/96, la circolazione sulle corsie riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico e ai veicoli destinati al servizio di piazza con conducente o taxi, è da ritenersi consentita anche ai veicoli, al servizio delle persone invalide, muniti dello speciale contrassegno.</p>
	<p><i>Circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto.</i></p> <p>☉ circolava su corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto.</p> <p>Art. 7 commi 1 - lett. a) e 14 (2° periodo).</p>	<p>€ 83,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 58,10</p>			<p>A norma dell'art. 11, c. 4, del D.P.R. n. 503/96, la circolazione sulle corsie riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico e ai veicoli destinati al servizio di piazza con conducente o taxi, è da ritenersi consentita anche ai veicoli, al servizio delle persone invalide, muniti dello speciale contrassegno.</p>

CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - ART. 7 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Circolazione in Area Pedonale / Z.T.L. senza autorizzazione.</i></p> <p>⊙ circolava, sprovvisto di autorizzazione, in Area Pedonale / Zona Traffico Limitato (<i>specificare</i>).</p> <p align="center">Art. 7 commi 9 e 14 (2° periodo).</p>	<p>€ 83,00</p> <p>entro 5 gg € 58,10</p>			<p>Ai sensi dell'art 198, c. 2, all'interno della ZTL e delle Aree Pedonali, il conducente che trasgredisce al divieto di accesso, soggiace cumulativamente alle sanzioni previste per la violazione ad altri singoli obblighi, divieti o limitazioni.</p>
	<p><i>Mancata corresponsione importo per accesso in Z.T.L.</i></p> <p>⊙ circolava in Zona Traffico Limitato senza aver pagato la tariffa prevista.</p> <p align="center">Art. 7 commi 9 e 14 (2° periodo).</p>	<p>€ 83,00</p> <p>entro 5 gg € 58,10</p>			<p>Tale ipotesi sanzionatoria, attualmente, non è applicabile all'interno della Z.T.L. del Comune di Torino.</p>
	<p><i>Circolazione in Zona scolastica urbana.</i></p> <p>⊙ circolava in Zona scolastica urbana nonostante il divieto imposto con ordinanza.</p> <p align="center">Art. 7 commi 11 bis e 13 bis.</p>	<p>€ 168,00</p> <p>entro 5 gg € 117,60</p>			<p>Il divieto non si applica agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</p>

ART. 7 C.d.S. - CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	Note
	<p><i>Parcheggiatore/guardiamacchine abusivo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. • Avvalendosi di altre persone esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine • Determinava altre persone ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine nella località di <p><i>A carico di , in località in data è stato redatto verbale n</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 comma 15 bis / 1° periodo.</p>	<p>€ 771,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 539,60</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confisca delle somme percepite. 	<p>Adottare il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle somme percepite.</p> <p>La presente ipotesi sanzionatoria si applica salvo che il fatto non costituisca reato.</p> <p>Se nell'attività sono impiegati minori, ovvero se il trasgressore è già stato sanzionato con provvedimento definitivo, si applica la fattispecie di cui alla seconda ipotesi.</p> <p>Se non si è in presenza di fattispecie criminose o altre circostanze espressamente previste dalla legge, l'accertamento dell'illecito amministrativo non consente l'effettuazione di perquisizioni personali.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Già sanzionato con provvedimento definitivo per attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine, veniva nuovamente sorpreso all'esercizio della medesima attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza autorizzazione. • Già sanzionato con provvedimento definitivo per avere determinato altri alla stessa attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine veniva nuovamente sorpreso all'esercizio della medesima attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza autorizzazione • Esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine) impiegando il/i minore/i di anni 18 ... (<i>identificare</i>) • Determinava altre persone ... ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine impiegando il/i minore/i di anni 18 ... (<i>identificare</i>) <p style="text-align: center;">Art. 7 comma 15 bis / 2° periodo.</p>	<p>PENALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confisca delle somme percepite. 	<p>Adottare il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle somme percepite.</p> <p>Pena arresto da 6 mesi a un anno e l'ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Divieti di sosta e fermata.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ effettuava la sosta in località vietata con pannello integrativo di rimozione. ☞ effettuava la sosta in località ove vige il divieto di fermata. ☞ effettuava la sosta in località vietata per esigenze tecniche ☞ effettuava la sosta in località vietata per la pulizia della strada <p style="text-align: center;">Art. 7 commi 1 e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo. 		<p>Il segnale di divieto di fermata vieta sia la fermata che la sosta. Il divieto si intende permanente salva diversa prescrizione resa nota mediante pannello integrativo.</p> <p>Il divieto di sosta per esigenze tecniche o pulizia delle strade deve essere reso noto mediante l'apposizione di segnaletica mobile, od altri mezzi appropriati, almeno 48 ore prima.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ effettuava la sosta/fermata in località vietata. ☞ effettuava la sosta in località vietata permanentemente. ☞ effettuava la sosta in località vietata dalle ore ... alle ore ... ☞ effettuava la sosta in luogo riservato ad altri utenti (<i>specificare</i>). <p style="text-align: center;">Art. 7 commi 1 e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			<p>Salvo diversa segnalazione, il divieto vige dalle ore 8,00 alle ore 20,00.</p> <p>Il segnale di divieto di sosta permanente deve essere integrato dal pannello 0-24.</p> <p>Ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), la rimozione può essere disposta in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e, a giudizio dell'agente operante tale fatto costituisca pericolo o grave intralcio per la circolazione.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ effettuava la sosta in località riservata ai residenti. <p style="text-align: center;">Art. 7 commi 11 e 14 (1° periodo).</p>	<p>€ 42,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 29,40</p>			

ART. 7 C.d.S. - CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>☞ accedeva in zona vietata al transito dalle h. 00,00 alle h 24,00 (<i>veicolo in sosta</i>).</p> <p>Art. 7 commi 1 e 13.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 60,90</p>			<p>Ove presente la segnaletica di divieto di sosta, si applica, in concorso con la presente ipotesi sanzionatoria, anche quella prevista dall'art. 7, comma 1.</p>
	<p>☞ accedeva in ZTL/AP/corsia riservata a mezzi pubblici di trasporto, vietata al transito dalle h 00,00 alle h 24,00 (<i>veicolo in sosta</i>).</p> <p>Art. 7 commi 1 e 14 (2° periodo).</p>	<p>€ 87,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 60,90</p>			<p>Si applicano, in concorso con la presente ipotesi sanzionatoria, anche quelle previste dagli artt. 158, comma 2, lett. l) e 6; 158, comma 2, lett. i) e 6; 158, comma 2, lett. h) e 5.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in zona a pagamento per un tempo superiore a quello per il quale è stato corrisposto il pagamento stesso.</p> <p>Art. 7 commi 1 e 15.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 18,20</p>			<p>La sanzione sarà applicabile dal 16[^] minuto successivo alla scadenza dell'orario risultante dal documento di sosta pagato.</p> <p>Ai sensi dell'Ordinanza n. 2795/14 la validità dei titoli di pagamento della tariffa di sosta in superficie è estesa di ulteriori 15 minuti senza la necessità di integrare il pagamento, purché lo stesso sia riferibile ad un unico periodo di sosta continuativo seppur derivante da più ticket o voucher, purché effettuato per almeno 1 ora di sosta.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Sosta in zona regolamentata a tempo.</i></p> <p>☞ effettuava la sosta in zona regolamentata a tempo (o in zona disco) prolungando il tempo di sosta con l'indicazione di un orario posticipato rispetto a quello effettivo di arrivo.</p> <p>Art. 7 commi 1 e 15.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 18,20</p>			<p>Per la sosta in zona regolamentata a tempo senza indicare l'ora di arrivo, ovvero indicandola in modo non chiaramente visibile, si vedano le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 157, commi 6 e 8.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in zona regolamentata a tempo (o in zona disco) prolungando l'orario mediante l'indicazione di una nuova ora di arrivo.</p> <p>Art. 7 commi 1 e 15.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 18,20</p>			<p>Per la sosta in zona regolamentata a tempo senza indicare l'ora di arrivo, ovvero indicandola in modo non chiaramente visibile, si vedano le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 157, commi 6 e 8.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in zona regolamentata a tempo (o in zona disco) oltre l'orario consentito.</p> <p>Art. 7 commi 1 e 15.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 18,20</p>			<p>Per la sosta in zona regolamentata a tempo senza indicare l'ora di arrivo, ovvero indicandola in modo non chiaramente visibile, si vedano le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 157, commi 6 e 8.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in zona regolamentata con parchimetro o parcometro oltre il tempo consentito.</p> <p>Art. 7 commi 1 e 15.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 18,20</p>			<p>Per la sosta in zona regolamentata a tempo senza azionare il parcometro o parchimetro, si veda l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 157, commi 6 e 8.</p>

FORMALITA' NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - ART. 93 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Mancanza della carta di circolazione.</i></p> <p>- Circolava ☉ per il quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.</p> <p>- In qualità di proprietario / usufruttuario / locatario con facoltà di acquisto / acquirente con patto di riservato dominio, consentiva la circolazione del veicolo indicato per il quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.</p> <p align="center">Art. 93 comma 7.</p>	<p align="center">NON AMMESSO Art. 210/3</p>	<p>▪ Confisca del veicolo.</p>		<p>Procedere al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo. Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p> <p>La sanzione a carico del proprietario si applica solo nel caso in cui sia persona diversa dal conducente. Se il proprietario è una società di persone si applica solo la sanzione a carico del conducente (che, in qualità di socio, è anche proprietario); se proprietario è una società di capitali si applicano due sanzioni: una a carico del conducente ed una a carico della società (che ha una propria personalità giuridica).</p> <p>La presente ipotesi sanzionatoria si applica ai casi in cui la mancanza della carta di circolazione consegue alla mancanza di immatricolazione e ai casi di circolazione abusiva di veicolo radiato; non si applica nei casi di veicolo in circolazione di prova. Per le macchine agricole e operative vds. artt. 110 e 114.</p>
	<p><i>Aggancio irregolare di rimorchio.</i></p> <p>☉ circolava con un rimorchio agganciato alla motrice con modalità in contrasto con le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione del rimorchio stesso.</p> <p align="center">Art. 93 comma 8.</p>	<p align="center">€ 87,00</p> <p align="center">entro 5 gg</p> <p align="center">€ 60,90</p>			<p>La presente ipotesi sanzionatoria si applica solo nel caso in cui le modalità e le procedura di agganciamento accertate risultino diverse da quelle espressamente indicate sulla carta di circolazione del rimorchio. Per gli altri casi di agganciamento irregolare, compreso il caso di mancanza di indicazioni sulla carta di circolazione, vds. art. 63.</p>

ART. 93 C.d.S. - FORMALITA' NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Guida di veicolo estero da parte di residente in Italia.</i></p> <p>⊙ circolava nonostante fosse residente in Italia da più di 60 gg.</p> <p>Art. 93 comma 1 bis e comma 7 bis</p>	<p>€ 712,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 498,40</p>			<p>Sono fatte salve le cause di giustificazione di cui alla fattispecie seguente. Per l'accertamento della violazione occorre fare riferimento alla residenza anagrafica.</p> <p>Il documento di circolazione è ritirato e trasmesso all'UMC territoriale e al conducente viene ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applica pertanto il sequestro amministrativo sino alla sua immatricolazione o espatrio.</p> <p>Il conducente viene informato che, se entro il termine di 180 giorni il veicolo non viene immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213.</p> <p>Si applica la procedura sanzionatoria dell'art. 207. Nell'ipotesi di applicazione del fermo amministrativo ex art. 207, decorsi i termini, il veicolo è riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese) che lo custodirà con osservanza delle disposizioni dell'art. 213 fino alla sua immatricolazione o espatrio; se la custodia non viene assunta entro 5 gg., il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente</p> <p>Per veicoli immatricolati in Stati Extra UE valgono anche le norme doganali che consentono, a determinate condizioni, la guida da parte di persona residente in Italia.</p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero

FORMALITA' NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - ART. 93 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Guida di veicolo estero in leasing, comodato o locazione senza conducente, da parte di residente in Italia.</i></p> <p>⊙, nella sua disponibilità a titolo di (leasing, comodato o locazione senza conducente) e residente in Italia da più di 60 gg., circolava senza avere il documento di cui all'art. 93, c. 1 ter,</p> <p align="center">Art. 93 comma 1 ter e comma 7 ter</p>	<p>€ 250,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 175,00</p>			<p>Occorre fare riferimento alla residenza anagrafica.</p> <p>Non ricorre la sanzione di cui al comma 7 bis, se il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in UE o SEE senza sede in Italia, o in comodato per rapporto di lavoro o collaborazione con un'impresa costituita come sopra, nel rispetto delle disposizioni doganali. A bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo: lo stesso contratto di leasing, locazione o comodato è accettabile purché rechi le indicazioni precedenti. Se il documento non viene esibito entro 30 giorni, dal giorno successivo decorrono i termini per la notificazione della sanzione di cui all'art. 94, comma 3, C.d.S. Il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 fino all'esibizione di tale documento e comunque per non più di 60 giorni.</p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero

ART. 103 C.d.S. - OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Omessa comunicazione cessazione circolazione.</i></p> <p>In qualità di intestatario/avente titolo, del veicolo indicato, ometteva di comunicarne, entro 60 gg, al D.T.T. la definitiva esportazione e/o ometteva inoltre di riconsegnare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato di proprietà; - la carta di circolazione; - le targhe. <p style="text-align: center;">Art. 103 commi 1 e 5.</p>	<p>€ 173,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 121,10</p>			<p>Per le targhe personali che saranno istituite successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento applicativo previsto dalla Legge n. 120/10, non sarà più obbligatoria la riconsegna delle targhe stesse.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Prudenza alle intersezioni.</i></p> <p>⊙ ometteva di usare la massima prudenza, nell'avvicinarsi ad un'intersezione, al fine di evitare incidenti.</p> <p>Art. 145 commi 1 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90</p> <p>€ 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>			<p>Specificare il tipo di comportamento tenuto.</p> <p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>
	<p><i>Precedenza a destra.</i></p> <p>⊙ ometteva di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra.</p> <p>Art. 145 commi 2 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90</p> <p>€ 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Specificare il tipo di comportamento tenuto.</p> <p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>Questa ipotesi sanzionatoria è applicabile anche al caso in cui le traiettorie di due veicoli stiano comunque per intersecarsi, salvo diversa segnalazione.</p>
	<p><i>Precedenza ai veicoli su rotaie.</i></p> <p>⊙ ometteva di concedere la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie.</p> <p>Art. 145 commi 3 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90</p> <p>€ 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Specificare il tipo di comportamento tenuto.</p> <p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>

ART. 145 C.d.S. - PRECEDENZA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Precedenza imposta dalla segnaletica.</i></p> <p>⊙ ometteva di concedere la precedenza così come imposto dalla segnaletica verticale.</p> <p>Art. 145 commi 4 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90 € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>
	<p><i>Arresto imposto dalla segnaletica.</i></p> <p>⊙ ometteva di arrestarsi, in corrispondenza della striscia di arresto, per concedere la precedenza così come imposto dalla segnaletica verticale (STOP).</p> <p>Art. 145 commi 5 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90 € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		6	<p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>
	<p><i>Passaggi privati.</i></p> <p>⊙ proveniente da un passaggio privato, ometteva di concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada.</p> <p>Art. 145 commi 6 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90 € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>
	<p><i>Area intersezione/attraversamento binari.</i></p> <p>⊙ impegnava l'area d'intersezione/i binari tranviari nonostante l'impossibilità di sgomberare velocemente tale area.</p> <p>Art. 145 commi 7 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90 € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Questa ipotesi sanzionatoria è applicabile esclusivamente se l'intersezione non è regolata da impianto semaforico.</p> <p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Sentieri - tratturi - mulattiere - piste ciclabili.</i></p> <p>⊙ proveniente da sentiero/tratturo/mulattiera/pista ciclabile, ometteva di concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada.</p> <p>Art. 145 commi 8 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90 € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5	<p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p>
	<p><i>Veicoli su rotaia - segnali negativi.</i></p> <p>⊙ circolante su rotaia, ometteva di concedere la precedenza così come imposto da apposita segnaletica.</p> <p>Art. 145 commi 9 e 10.</p>	<p>€ 167,00 entro 5 gg € 116,90</p> <p>€ 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00) entro 5 gg € 155,87</p>		5*	<p>Ai sensi del comma 11, qualora il conducente incorra nella violazione del comma 10, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>* Ovviamente, in questo caso, la decurtazione di punteggio, seppur prevista dalla norma, non è applicabile, in quanto per condurre veicoli su rotaie non è prevista la titolarità della patente di guida.</p>

ART. 145 C.d.S. - PRECEDENZA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Strade urbane ciclabili.</i></p> <p>⊙ ometteva di concedere la precedenza a velocipede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – circolante su strada urbana ciclabile; – che si immetteva su strada urbana ciclabile (anche proveniente da luogo non soggetto a pubblico passaggio). <p style="text-align: center;">Art. 145 commi 4 bis e 10.</p>	<p>€ 167,00; entro 5 gg € 116,90; € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00); entro 5 gg € 155,87</p>			
	<p><i>Corsie ciclabili.</i></p> <p>⊙ su strada urbana ometteva di concedere la precedenza a velocipede circolante su corsia ciclabile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 145 commi 4 ter e 10.</p>	<p>€ 167,00; entro 5 gg € 116,90; € 222,67 (aumento 1/3 dalle 22,00 alle 07,00); entro 5 gg € 155,87</p>			

ART. 148 C.d.S. - SORPASSO

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>Condizioni di sicurezza.</p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - non avesse una visibilità tale da consentire la manovra; - non potesse compiere la manovra senza costituire intralcio o pericolo; - il conducente del veicolo che precedeva avesse segnalato di voler compiere analoga manovra; - il conducente del veicolo che seguiva avesse iniziato la manovra di sorpasso; - la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra. <p style="text-align: center;">Art. 148 commi 2 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>		3	<p>Nonostante le ipotesi possano coesistere tra loro si deve procedere alla contestazione di un'unica violazione.</p> <p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p>Modalità.</p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla destra, fuori dei casi consentiti; - senza mantenere un'adeguata distanza laterale dal veicolo superato; - senza superare rapidamente il veicolo; - senza riportarsi a destra appena possibile; - e riportandosi a destra del veicolo sorpassato creava pericolo o intralcio; - senza azionare gli indicatori di direzione. <p style="text-align: center;">Art. 148 commi 3 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>		5	<p>Ai sensi dei c. 7 e 8 la manovra di sorpasso a destra è consentita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra; - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di arrestarsi a sinistra in una carreggiata a senso unico ed abbia iniziato tale manovra; - la larghezza della carreggiata a destra del binario consenta la manovra di sorpasso del tram; - la carreggiata è a senso unico il sorpasso del tram può essere effettuato su ambo i lati. <p>Ai sensi del c. 15, qualora il conducente incorra nella violazione del c. 3, per almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>PATENTI cat. C - CE - D - DE pagamento a mani dell'agente (Vds. nota art. 148/2-15).</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Utente sorpassato.</i></p> <p>⊙ accelerava/ometteva di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ostacolando la manovra di sorpasso eseguita da altro veicolo.</p> <p>Art. 148 commi 4 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>			<p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Veicolo lento.</i></p> <p>⊙ obbligato a rispettare limitazioni di velocità/ingombrante/lento, in un tratto di strada che non consentiva di eseguire agevolmente la manovra di sorpasso, non rallentava/non si metteva da parte, per lasciare passare i veicoli che seguivano.</p> <p>Art. 148 commi 5 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>			<p>Nei centri abitati, i conducenti dei veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone, non sono tenuti all'osservanza di tal disposizione.</p> <p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Obbligo di sorpasso a destra.</i></p> <p>⊙ effettuava il sorpasso a sinistra di altro veicolo che aveva segnalato ed iniziato la manovra di svolta a sinistra / la manovra di arresto a sinistra su carreggiata a senso unico (<i>specificare</i>).</p> <p>Art. 148 commi 7 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>			<p>Ai sensi dei commi 7 e 8 la manovra di sorpasso a destra è consentita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra; - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di arrestarsi a sinistra in una carreggiata a senso unico ed abbia iniziato tale manovra; - la larghezza della carreggiata a destra del binario consenta la manovra di sorpasso; - la carreggiata è a senso unico il sorpasso del tram può essere effettuato su ambo i lati. <p>PATENTI cat. C - CE - D - DE pagamento a mani dell'agente (Vds nota art. 148/2-15).</p>

ART. 148 C.d.S. - SORPASSO

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Tram in movimento.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso a sinistra di un tram in movimento su sede stradale non riservata su carreggiata a senso unico (<i>specificare</i>) nonostante la larghezza della carreggiata consentisse il sorpasso a destra.</p> <p>Art. 148 commi 8 e 15.</p>	<p>€ 83,00</p> <p>€ 58,10 entro 5 gg</p>		<p>2</p>	<p>Ai sensi dei commi 7 e 8 la manovra di sorpasso a destra è consentita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra; - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di arrestarsi a sinistra in una carreggiata a senso unico ed abbia iniziato tale manovra; - la larghezza della carreggiata a destra del binario consenta la manovra di sorpasso; - la carreggiata è a senso unico il sorpasso del tram può essere effettuato su ambo i lati. <p>PATENTI cat. C - CE - D – DE pagamento a mani dell'agente (Vds nota art. 148/2-15).</p>
	<p><i>Tram fermo.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso a destra di un tram fermo in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri, in assenza di isola salvagente.</p> <p>Art. 148 commi 9 e 16.</p>	<p>€ 167,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	<p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Curve - dossi - scarsa visibilità.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prossimità/corrispondenza di curva; - in prossimità/corrispondenza di dosso; - in caso di scarsa visibilità. <p>Art. 148 commi 10 e 16.</p>	<p>€ 167,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	<p>Tale manovra è consentita qualora la strada sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a due carreggiate separate; - a carreggiata a senso unico; - con almeno due corsie per lo stesso senso di marcia e sia tracciata idonea segnaletica orizzontale. <p>PATENTI cat. C - CE - D – DE pagamento a mani dell'agente (Vds nota art. 148/2-15).</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Casi particolari.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un veicolo che ne stava sorpassando un altro; - di veicoli fermi/in lento movimento (al semaforo, al passaggio a livello, in presenza di altre cause di congestione della circolazione). <p>spostandosi nella parte della carreggiata destinata all'opposto senso di marcia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 148 commi 11 e 16.</p>	€ 167,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente da 3 a 6 mesi se titolare di patente da meno di 3 anni. 	10	<p>Specificare quali sono le cause di congestione della circolazione.</p> <p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Intersezioni.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso in prossimità o in corrispondenza di una intersezione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 148 commi 12 e 16.</p>	€ 167,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente da 3 a 6 mesi se titolare di patente da meno di 3 anni. 	10	<p>Tale manovra è consentita qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo che si intende sorpassare abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra; - la strada goda del diritto di precedenza, purché a due carreggiate separate, o a senso unico, o ad almeno due corsie per ogni senso di marcia e le stesse siano delimitate da idonea segnaletica orizzontale; - il veicolo sorpassato è a due ruote non a motore, sempreché non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata all'opposto senso di marcia; - la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico. <p>PATENTI cat. C - CE - D - DE pagamento a mani dell'agente (Vds nota art. 148/2-15).</p>

ART. 148 C.d.S. - SORPASSO

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Passaggi a livello.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere ed in assenza di impianto semaforico.</p> <p>Art. 148 commi 13 e 16/1^a ipotesi.</p>	<p>€ 167,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	<p>In tale ipotesi il sorpasso è consentito se la circolazione stradale è regolata da semaforo.</p> <p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Attraversamenti pedonali.</i></p> <p>⊙ effettuava la manovra di sorpasso di un veicolo che si era arrestato o abbia rallentato, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.</p> <p>Art. 148 commi 13 e 16/2^a ipotesi.</p>	<p>€ 167,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	<p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>
	<p><i>Veicoli pesanti.</i></p> <p>⊙ avente m.c.p.c. > a 3,5 t., effettuava la manovra di sorpasso ove vietato da apposita segnaletica.</p> <p>Art. 148 commi 14 e 16.</p>	<p>€ 328,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 2 a 6 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	<p>Il divieto imposto dalla segnaletica è limitato ai veicoli adibiti al trasporto di cose, sono pertanto esclusi i veicoli adibiti al trasporto di persone anche se aventi m.c.p.c. > a 3,5 t (art. 117 Regolamento esecuzione C.d.S.).</p> <p>Per le violazioni commesse da titolare di patente di guida C - CE - D - DE, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al p.m.r., a mani dell'agente accertatore, secondo le procedure dell'art. 202 C.d.S (vds tabella articolo citato).</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Sorpasso di velocipede.</i></p> <p>⊙ su strada urbana ciclabile, effettuava la manovra di sorpasso di velocipede</p> <ul style="list-style-type: none"> – senza usare cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza – omettendo di ridurre la velocità <p>Art. 148 commi 9 bis e 16/1^a ipotesi.</p>	<p>€ 167,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione patente da 1 a 3 mesi. ▪ Sospensione patente 3 a 6 mesi titolare di patente da meno di 3 anni. 	<p>10</p>	

INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA - ART. 150 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Passaggio ingombro.</i></p> <p>⊙ impegnava un passaggio ingombro, per il proprio senso di marcia, a causa di lavori/veicoli fermi/altri ostacoli omettendo di arrestarsi per lasciare passare i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.</p> <p align="center">Art. 150 commi 1 e 4.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Qualora l'ingombro sia tale da determinare di fatto una strettoia, si applica l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 141, comma 4. Tale ipotesi è contestabile anche nel caso in cui non ci sia stata collisione tra i veicoli, ma sia stata compiuta comunque una manovra di emergenza per evitare la collisione. Nel caso in cui si sia verificata una collisione occorre contestare la violazione in base alle conseguenze verificatesi (vds. successive ipotesi sanzionatorie).</p>
	<p><i>Gravi danni ai veicoli.</i></p> <p>⊙ impegnava un passaggio ingombro, per il proprio senso di marcia, a causa di lavori/veicoli fermi/altri ostacoli omettendo di arrestarsi per lasciare passare i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, determinando una collisione dalla quale è derivato un grave danno ai veicoli tale da imporre la revisione ai sensi dell'art. 80, c. 7.</p> <p align="center">Art. 150 commi 1 e 5.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>€ 60,90 entro 5 gg</p>		<p>5*</p>	<p>Gli organi di polizia stradale devono dare notizia all'ufficio del D.T.T. per l'applicazione della procedura di revisione straordinaria. Qualora nell'arco di un biennio lo stesso soggetto sia incorso per almeno due volte in tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 5 punti. Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa alle lesioni personali gravi (commi 1 e 6).</p> <p>* In rif. all'allegato 2 della circ. Min. Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.08.03, nonostante la tabella di decurtazione dell'art. 126-bis faccia riferimento all'art. 149, c. 5, 2° periodo, la decurtazione di 5 punti si applica per ogni violazione del c 5.</p>
	<p><i>Lesioni personali gravi.</i></p> <p>⊙ impegnava un passaggio ingombro, per il proprio senso di marcia, a causa di lavori/veicoli fermi/altri ostacoli omettendo di arrestarsi per lasciare passare i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, determinando una collisione dalla quale sono derivate lesioni gravi alle persone.</p> <p align="center">Art. 150 commi 1 e 5.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>		<p>8</p>	<p>Ai sensi dell'art. 583 cp le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni. Se le lesioni hanno determinato malattia per un tempo inferiore ai 40 giorni di cui sopra, si dovrà applicare l'ipotesi sanzionatoria relativa alla distanza di sicurezza generica (c. 1 e 4). Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa ai gravi danni ai veicoli (commi 1 e 5).</p>

ART. 150 C.d.S - INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>Strade di montagna.</p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna a forte pendenza (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel tratto discendente omettendo di arrestarsi e accostare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonostante risultasse malagevole o impossibile l'incrocio con altro veicolo; - nel tratto ascendente omettendo di arrestarsi, nonostante la strada fosse così stretta da rendere necessaria la manovra di retromarcia, pur disponendo di piazzola. <p style="text-align: center;">Art. 150 commi 2 e 4.</p>	<p style="text-align: center;">€ 42,00</p> <p style="text-align: center;">€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Qualora l'ingombro sia tale da determinare di fatto una strettoia, si applica l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 141, comma 4.</p> <p>Specificare a verbale se vi è stata collisione o meno. Tale ipotesi è contestabile anche nel caso in cui non ci sia stata collisione tra i veicoli, ma sia stata compiuta comunque una manovra di emergenza per evitare la collisione.</p> <p>Nel caso in cui si sia verificata una collisione occorre contestare la violazione in base alle conseguenze verificatesi (vds. successive ipotesi sanzionatorie).</p>
	<p>Gravi danni ai veicoli.</p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna a forte pendenza (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel tratto discendente omettendo di arrestarsi e accostare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonostante risultasse malagevole o impossibile l'incrocio con altro veicolo; - nel tratto ascendente omettendo di arrestarsi, nonostante la strada fosse così stretta da rendere necessaria la manovra di retromarcia, pur disponendo di piazzola determinando una collisione dalla quale è derivato un grave danno ai veicoli tale da imporre la revisione ai sensi dell'art. 80, c. 7. <p style="text-align: center;">Art. 150 commi 2 e 5.</p>	<p style="text-align: center;">€ 87,00</p> <p style="text-align: center;">€ 60,90 entro 5 gg</p>		<p>5*</p>	<p>Gli organi di polizia stradale devono dare notizia all'ufficio del D.T.T. per l'applicazione della procedura di revisione straordinaria.</p> <p>Qualora nell'arco di un biennio lo stesso soggetto sia incorso per almeno due volte in tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 5 punti.</p> <p>Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa alle lesioni personali gravi (commi 1 e 6).</p> <p>* In rif. all'allegato 2 della circolare Min. Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, nonostante la tabella di decurtazione dell'art. 126 bis faccia riferimento all'art. 149, comma 5, secondo periodo, la decurtazione di 5 punti si applica per ogni violazione del comma 5.</p>

INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA - ART. 150 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Lesioni personali gravi.</i></p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna a forte pendenza (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel tratto discendente omettendo di arrestarsi e accostare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonostante risultasse malagevole o impossibile l'incrocio con altro veicolo; - nel tratto ascendente omettendo di arrestarsi, nonostante la strada fosse così stretta da rendere necessaria la manovra di retromarcia, pur disponendo di piazzola, determinando una collisione dalla quale sono derivate lesioni gravi alle persone. <p align="center">Art. 150 commi 2 e 5.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>		8	<p>Ai sensi dell'art. 583 cp le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni.</p> <p>Se le lesioni hanno determinato malattia per un tempo inferiore ai 40 giorni di cui sopra, si dovrà applicare l'ipotesi sanzionatoria relativa alla distanza di sicurezza generica (commi 1 e 4).</p> <p>Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa ai gravi danni ai veicoli (commi 1 e 5).</p>
	<p><i>Obbligo di retromarcia.</i></p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna/a forte pendenza e, pur avendone l'obbligo, ometteva di effettuare la manovra di retromarcia nonostante risultasse malagevole l'incrocio con altro veicolo.</p> <p align="center">Art. 150 commi 3 e 4.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>L'obbligo di effettuare la retromarcia compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai veicoli in generale rispetto ai complessi di veicoli; - ai veicoli di m.c.p.c. ≤ 3,5 t rispetto a quelli di m.c.p.c. > a 3,5 t; - gli autocarri rispetto agli autobus; - nel caso di veicoli della medesima categoria, a quelli che procedono in discesa (salvo che sia evidentemente più agevole per chi procede in salita in particolar modo qualora si trovi in prossimità di una piazzola). <p>Tale ipotesi è contestabile anche nel caso in cui non ci sia stata collisione tra i veicoli, ma sia stata compiuta comunque una manovra di emergenza per evitare la collisione.</p>

ART. 150 C.d.S - INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Gravi danni ai veicoli.</i></p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna/a forte pendenza e, pur avendone l'obbligo, ometteva di effettuare la manovra di retromarcia nonostante risultasse malagevole l'incrocio con altro veicolo determinando una collisione dalla quale è derivato un grave danno ai veicoli tale da imporre la revisione ai sensi dell'art. 80, comma 7.</p> <p>Art. 150 commi 3 e 5.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>€ 60,90 entro 5 gg</p>		<p>5*</p>	<p>Gli organi di polizia stradale devono dare notizia all'ufficio del D.T.T. per l'applicazione della procedura di revisione straordinaria.</p> <p>Prima di contestare questa violazione occorre attendere l'emissione del provvedimento di revisione, salvo i casi di evidenza assoluta.</p> <p>Qualora nell'arco di un biennio lo stesso soggetto sia incorso per almeno due volte in tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 5 punti.</p> <p>Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa alle lesioni personali gravi (commi 1 e 6)</p> <p>* In rif. all'allegato 2 della circolare Min. Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, nonostante la tabella di decurtazione dell'art. 126 bis faccia riferimento all'art. 149, comma 5, secondo periodo, la decurtazione di 5 punti si applica per ogni violazione del comma 5.</p>
	<p><i>Lesioni personali gravi.</i></p> <p>⊙ circolava su una strada di montagna/a forte pendenza e, pur avendone l'obbligo, ometteva di effettuare la manovra di retromarcia nonostante risultasse malagevole l'incrocio con altro veicolo determinando una collisione dalla quale sono derivate lesioni gravi alle persone.</p> <p>Art. 150 commi 2 e 5.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>		<p>8</p>	<p>Ai sensi dell'art. 583 cp le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni.</p> <p>Se le lesioni hanno determinato malattia per un tempo inferiore ai 40 giorni di cui sopra, si dovrà applicare l'ipotesi sanzionatoria relativa alla distanza di sicurezza generica (commi 1 e 4).</p> <p>Sono fatte salve le sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose (art. 590 cp) o di omicidio colposo (art. 589 cp).</p> <p>Questa ipotesi sanzionatoria può concorrere con quella relativa ai gravi danni ai veicoli (commi 1 e 5).</p>






INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA - ART. 150 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Incrocio con velocipede.</i></p> <p>⊙ lungo una strada urbana a senso unico in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, risultando non agevole l'incrocio ometteva di concedere la precedenza al velocipede che circolava sulla corsia ciclabile</p> <p align="center">Art. 150 commi 2 bis e 4.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI - ART. 158 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>Divieti di sosta e fermata. ☞ effettuava la fermata/sosta in corrispondenza/prossimità (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un passaggio a livello; - dei binari di una linea ferroviaria/tranviaria (o in modo da intralciare la marcia del tram/treno). <p align="center">Art. 158 commi 1, lett. a) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la fermata/sosta (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in galleria; - nei sottovia; - sotto i sovrappassaggi; - sotto i fornici/portici. <p align="center">Art. 158 commi 1, lett. b) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Salvo diversa segnalazione.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la fermata/sosta (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su un dosso; - in curva. <p align="center">Art. 158 commi 1, lett. c) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Fuori dei centri abitati e nelle strade urbane di scorrimento (tipo D) il divieto di sosta e fermata vige anche in prossimità dei dossi e delle curve.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la fermata/sosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prossimità/corrispondenza di segnali stradali verticali/semaforici in modo da occultarne la vista; - in corrispondenza dei segnali orizzontali di presegnalazione; lungo una corsia di canalizzazione. <p align="center">Art. 158 commi 1, lett. d) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>

ART. 158 C.d.S. - DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p> fuori centro abitato, effettuava la sosta/fermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in corrispondenza di un'area di intersezione; - in prossimità di un'area di intersezione. <p>Art. 158 commi 1, lett. e) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p> in centro abitato, salvo diversa segnalazione, effettuava la sosta/fermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in corrispondenza di un'area di intersezione; - in prossimità di un'area di intersezione. <p>Art. 158 commi 1, lett. f) e 5.</p>				
	<p> effettuava la sosta/fermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su passaggio pedonale; - su attraversamento pedonale; - su passaggio per ciclisti; - su pista ciclabile; - allo sbocco di pista ciclabile. <p>Art. 158 commi 1, lett. g) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p> effettuava la sosta/fermata su marciapiede.</p> <p>Art. 158 commi 1, lett. h) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Salvo diversa segnalazione.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p> effettuava la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici.</p> <p>Art. 158 commi 1, lett. h-bis) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>I veicoli elettrici appartenenti a privati possono sostare nelle aree riservate purché collegati all'erogatore di corrente elettrica.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI - ART. 158 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>☞ effettuava la sosta allo sbocco di passo carrabile, regolarmente segnalato (Aut. n del)</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. a) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedire l'accesso ad altro veicolo parcheggiato regolarmente, - impedire lo spostamento di altro veicolo in sosta. <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. b) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in seconda fila (<i>salvo che si tratti di veicoli a due ruote</i>)</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. c) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>E' consentita la sosta in seconda fila esclusivamente quando entrambi i veicoli interessati, sia in 1^a che in 2^a fila, sono veicoli a due ruote.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata degli autobus/ filobus/veicoli circolanti su rotaie (<i>se delimitati</i>); - a meno di 15 m dal segnale di fermata degli autobus/filobus/veicoli circolanti su rotaie, non delimitato; - negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (taxi). <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. d) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>	2	<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>

ART. 158 C.d.S. - DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>☞ effettuava la sosta, in ore vietate, in un'area:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinata a mercato; - destinata a carico/scarico di cose. <p>Art. 158 commi 2, lett. e) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta su banchina.</p> <p>Art. 158 commi 2, lett. f) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Salvo diversa segnalazione. Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli spazi riservati alla fermata/sosta dei veicoli per persone invalide; - in corrispondenza degli scivoli/raccordi tra marciapiedi/rampe/corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide. <p>Art. 158 commi 2, lett. g) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 	2	<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in una:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsia; - carreggiata; <p>riservata ai mezzi pubblici.</p> <p>Art. 158 commi 2, lett. h) e 5.</p>	<p>€ 41,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 28,70 entro 5 gg € 87,00 altri veicoli € 60,90 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 	2	<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. Per l'accesso in corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto vietata al transito dalle h 00.00 alle h 24.00 si applica in concorso con la presente ipotesi sanzionatoria, anche quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 14 (2^ periodo).</p>

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI - ART. 158 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>☞ non autorizzato, effettuava la sosta in Area Pedonale Urbana.</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. i) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p> <p>Per l'accesso non autorizzato in area pedonale vietata al transito dalle h 00.00 alle h 24.00 si applica in concorso con la presente ipotesi sanzionatoria, anche quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 14 (2^ periodo).</p>
	<p>☞ non autorizzato, effettuava la sosta in Zona a Traffico Limitato.</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. l) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p> <p>Per l'accesso non autorizzato in ZTL vietata al transito dalle h 00.00 alle h 24.00 si applica in concorso con la presente ipotesi sanzionatoria, anche quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 14 (2^ periodo).</p>
	<p>☞ effettuava la sosta negli spazi asserviti ad impianti/attrezzature destinate ai servizi di emergenza/igiene pubblica.</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. m) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>Tali spazi devono essere indicati da apposita segnaletica.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani.</p> <p align="center">Art. 158 commi 2, lett. n) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg € 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo</p>		<p>O contenitori analoghi.</p> <p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>

ART. 158 C.d.S. - DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>☞ effettuava la sosta in corrispondenza di distributore di carburante, ubicato sulla sede stradale, durante le ore di esercizio.</p> <p>☞ effettuava la sosta in prossimità di distributore di carburante (<i>fino a 5 m prima e dopo le installazioni</i>) ubicato sulla sede stradale, durante le ore di esercizio.</p> <p>Art. 158 commi 2, lett. o) e 6.</p>	<p>€ 25,00 ciclomotori/motoveicoli 2 ruote € 17,50 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta in area riservata ai veicoli per il carico e scarico di merci, nelle ore stabilite.</p> <p>Art. 158 commi 2, lett. o-bis) e 6.</p>	<p>€ 42,00 altri veicoli € 29,40 entro 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>In centro abitato effettuava la sosta, con il rimorchio indicato, staccato dalla motrice.</p> <p>Art. 158 commi 3 e 6.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Salvo diversa segnalazione. Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>
	<p>☞ effettuava la sosta/fermata senza adottare le opportune cautele atte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad evitare incidenti; - ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del conducente. <p>Art. 158 commi 4 e 6.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimozione veicolo 		<p>Ai sensi del comma 7, le sanzioni pecuniarie si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.</p>

ART. 175 C.d.S. – CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Categorie veicoli non ammessi.</i></p> <p>⊙ circolava in autostrada/strada extraurbana principale nonostante la circolazione di tale categoria di veicolo fosse vietata.</p> <p>Art. 175 commi 2 lett. a) - b) - c) - d) e 16.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>		<p>2</p>	<p>Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, indicate con apposita segnaletica di inizio e fine, è vietata la circolazione di:</p> <p>a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inf. a 150 cc, se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inf. a 250 cc, se a motore termico;</p> <p>b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva fino a 1300 Kg; ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;</p> <p>c) veicoli non muniti di pneumatici;</p> <p>d) macchine agricole e macchine operatrici.</p> <p>Ai sensi del comma 3, tali esclusioni non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari/concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.</p> <p>L'esclusione per i veicoli di cui alla lett. d), relativa alle macchine operatrici – gru, così come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.</p> <p>Ai sensi del comma 17, gli organi di polizia impongono al conducente di abbandonare con il veicolo l'autostrada, dando la necessaria assistenza.</p>
	<p><i>Veicoli non ammessi - caratteristiche.</i></p> <p>⊙ circolava in autostrada/strada extraurbana principale nonostante lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avesse un carico disordinato/non solidamente assicurato/sporgente oltre i limiti consentiti; - fosse a tenuta non stagna e con carico scoperto, pur trasportando materie suscettibili di dispersione (<i>specificare la tipologia delle materie</i>). <p>Art. 175 commi 2 lett. e) - f) e 13.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>		<p>4</p>	<p>Ai sensi del comma 2, la circolazione sulle strade indicate, non è consentita ai:</p> <p>e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;</p> <p>f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione.</p> <p>Per i veicoli di cui alle lett. e) ed f) l'intimazione ad abbandonare l'autostrada si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dal C.d.S.</p>

CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - ART. 175 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Veicoli non ammessi - carico e dimensioni.</i></p> <p>⊙ circolava in autostrada/strada extraurbana principale nonostante lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avesse dimensioni che superavano i limiti previsti dagli artt. 61/62, e non rientrasse in una delle eccezioni previste dall'art. 10; - compreso il carico, superasse i limiti previsti dagli artt. 61/62, e non rientrasse in una delle eccezioni previste dall'art. 10; - fosse in condizioni di uso/equipaggiamento/ gommatura tali da costituire pericolo per la circolazione; - avesse un carico non opportunamente sistemato e fissato. <p>Art. 175 commi 2 lett. g) - h) - i) e 16.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>		<p align="center">2</p>	<p>Ai sensi del comma 2, la circolazione sulle strade indicate, non è consentita ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli artt. 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. <p>Ai sensi del comma 17, gli organi di polizia impongono al conducente di abbandonare con il veicolo l'autostrada, dando la necessaria assistenza.</p>
	<p><i>Veicoli lenti.</i></p> <p>Circolava, in autostrada/strada extraurbana principale, con un veicolo che, per costruzione, sviluppa una velocità inferiore a quella minima consentita per tale categoria di veicolo.</p> <p>Art. 175 commi 4 e 16.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>		<p align="center">2</p>	<p>Attualmente, ai sensi dell'art. 372 Regolamento di esecuzione C.d.S., non sono ammessi a circolare sulle autostrade o strade extraurbane principali le autovetture che, per costruzione, sviluppano una velocità in piano inferiore a 80 Km/h.</p>

ART. 175 C.d.S. – CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Pedoni - animali.</i></p> <p>Quale pedone transitava lungo la carreggiata/corsia di emergenza dell'autostrada/strada extraurbana principale nonostante non ricorresse una situazione di necessità.</p> <p>Quale conducente dell'animale di razza... consentiva che lo stesso circolasse lungo la carreggiata/ corsia di emergenza dell'autostrada/strada extraurbana principale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 175 commi 6 e 16.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>I pedoni possono circolare nelle aree di sosta e di servizio, ovvero lungo le corsie di emergenza solo per raggiungere i punti per le richieste soccorso.</p> <p>I conduttori degli animali possono farli circolare nelle aree di servizio e di sosta, solo se debitamente custoditi.</p>
	<p><i>Traino.</i></p> <p>⊙ circolava in autostrada/strada extraurbana principale/sulle rampe/sugli svincoli/nell'area di servizio/parcheggio/in altra pertinenza (<i>specificare</i>), effettuando il traino di altro veicolo... (<i>specificare</i>) non classificato rimorchio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 175 commi 7, lett. a) e 14.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>		<p>2</p>	<p>Il traino di veicoli in avaria, in caso di effettiva esigenza, è consentito esclusivamente ai veicoli di polizia ed a quelli autorizzati dall'ente proprietario.</p>


CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - ART. 175 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Autostop.</i></p> <p>In autostrada/strada extraurbana principale/sulle rampe/sugli svincoli/nell'area di servizio/ parcheggio /in altra pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiedeva un passaggio ai veicoli in transito; - concedeva un passaggio a ... (<i>specificare il nominativo dell'autostoppista</i>). <p align="center">Art. 175 commi 7, lett. b) e 14.</p>	<p align="center">€ 42,00</p> <p align="center">€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Identificare la persona che richiede il passaggio.</p>
	<p><i>Attività vietate.</i></p> <p>Svolgeva attività commerciali/di propaganda in autostrada/strada extraurbana principale/sulle rampe/sugli svincoli/nell'area di servizio/ parcheggio /in altra pertinenza.</p> <p align="center">Art. 175 commi 7, lett. c) e 15.</p>	<p align="center">€ 431,00</p> <p align="center">€ 301,70 entro 5 gg</p>	<p>▪ Fermo amm.vo gg 60.</p>		<p>Ovviamente, la sanzione accessoria si applica solo nel caso in cui l'attività sia esercitata con un veicolo.</p> <p>Le attività commerciali e di propaganda sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio, purché autorizzate dall'ente proprietario.</p>
	<p><i>Campeggio.</i></p> <p>Campeggiava in autostrada/strada extraurbana principale/sulle rampe/sugli svincoli/nell'area di servizio/parcheggio /in altra pertinenza (<i>specificare</i>).</p> <p align="center">Art. 175 commi 7, lett. d) e 14.</p>	<p align="center">€ 42,00</p> <p align="center">€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Il campeggio è consentito nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario/concessionario.</p>




ART. 175 C.d.S. – CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Propaganda.</i></p> <p>Effettuava attività di propaganda/attività commerciale con offerta di vendita agli utenti in una zona attigua all'autostrada/con essa confinante.</p> <p style="text-align: center;">Art. 175 commi 8 e 15.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>	<p>▪ Fermo amm.vo gg 60.</p>		<p>Ovviamente, la sanzione accessoria si applica solo nel caso in cui l'attività sia esercitata con un veicolo.</p> <p>Tali attività sono vietate anche a chi sia in possesso di regolare licenza o autorizzazione.</p>
	<p><i>Sosta prolungata.</i></p> <p>☞ sostava nell'area di servizio/di parcheggio/in altra pertinenza autostradale (<i>specificare</i>) per un periodo superiore alle 24 ore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 175 commi 7, lett. a) e 14.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>	<p>▪ Rimozione veicolo.</p>	<p>2</p>	<p>La sosta oltre il termine indicato è consentita negli alberghi ubicati nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.</p> <p>Ai sensi del comma 10, gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione del veicolo.</p>
	<p><i>Soccorso stradale - rimozione.</i></p> <p>In autostrada/strada extraurbana principale effettuava operazioni di soccorso stradale/di rimozione di veicoli sprovvisto della prescritta autorizzazione dell'ente proprietario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 175 commi 12 e 16.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>		<p>2</p>	<p>Sono esenti dall'autorizzazione le forze armate e di polizia.</p>

POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA - ART. 180 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Documenti conducente.</i></p> <p>⊙  circolava non accompagnato (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla prescritta patente di guida; - dall'autorizzazione per l'esercitazione alla guida e/o da un documento di riconoscimento. - dallo specifico attestato requisiti fisici/psichici previsto dall'art. 115 comma 2 C.d.S. <p align="center">Art. 180 commi 1 e 7.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui il conducente non è, momentaneamente, in possesso.</p> <p>Inserire la seguente avvertenza: "<i>Qualora, entro il termine indicato, non siano stati esibiti i documenti richiesti si procederà a redigere verbale che contempla la sanzione prevista per la mancanza del documento stesso</i>".</p> <p>Esperire accertamenti onde controllare l'effettivo rilascio del documento.</p>
	<p>⊙ circolava non accompagnato dal prescritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di abilitazione/formazione professionale; - certificato di idoneità. - carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) <p align="center">Art. 180 commi 5 e 7.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Annotare a verbale tutti gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni (es.: se faceva uso o meno di lenti; se trainava un rimorchio e di quale massa, se era presente a bordo persona che fungeva da istruttore; ecc.).</p> <p>E' consentita la circolazione avendo al seguito l'estratto (validità 60 gg prorogabili), la ricevuta sostitutiva rilasciata dalle imprese di consulenza autorizzate ai sensi della legge n. 264/91 (validità di 30 gg), permessi provvisori (validità 90 gg)</p>

ART. 180 C.d.S. - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>Documenti veicolo.</p> <p>⊙  circolava non accompagnato (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla carta di circolazione; - dal certificato di idoneità tecnica alla circolazione; - dal certificato di assicurazione obbligatoria <p>Art. 180 commi 1 e 7.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui il conducente non è, momentaneamente, in possesso. Inserire la seguente avvertenza: "Qualora, entro il termine indicato, non siano stati esibiti i documenti richiesti si procederà a redigere verbale che contempla la sanzione prevista per la mancanza del documento stesso".</p> <p>Esperire accertamenti onde controllare l'effettivo rilascio del documento.</p> <p>Annotare a verbale tutti gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni (es.: se faceva uso o meno di lenti; se trainava un rimorchio e di quale massa, se era presente a bordo persona che fungeva da istruttore; ecc.).</p> <p>Per i rimorchi e i semirimorchi di m.c.p.c. superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti ad servizio pubblico di trasporto di persone e quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da una fotocopia autenticata, con sottoscrizione dello stesso.</p> <p>L'art. 82, comma 5, contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la locazione senza conducente; - il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; - il servizio di linea per trasporto di persone; - il servizio di trasporto di cose per conto terzi; - il servizio di linea per trasporto di cose; - il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. <p>E' consentita la circolazione avendo al seguito l'estratto (validità 60 gg prorogabili), la ricevuta sostitutiva rilasciata dalle imprese di consulenza autorizzate ai sensi della legge n. 264/91 (validità di 30 gg), permessi provvisori (validità 90 gg).</p>
	<p>⊙ adibito ad uso di terzi circolava non accompagnato dalla licenza/autorizzazione prevista dall'art. 82/5 C.d.S.</p> <p>Art. 180 commi 3 e 7.</p>				
	<p>⊙ adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione circolava non accompagnato dalla relativa autorizzazione.</p> <p>⊙ , sul quale risultava apposta la targa prova n ... circolava non accompagnato dall'autorizzazione relativa.</p> <p>Art. 180 commi 4 e 7.</p>				
	<p>Ciclomotori.</p> <p> circolava non accompagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal certificato di circolazione; - dalla patente di guida. <p>Art. 180 commi 1 e 7</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			

POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA - ART. 180 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Documenti istruttore.</i></p> <p>In qualità di istruttore alla guida, a bordo del veicolo condotto da ..., risultava non accompagnato dalla patente di guida.</p> <p>In qualità di istruttore di scuola guida, a bordo del veicolo condotto da..., risultava non accompagnato dalla patente di guida e/o dal prescritto attestato di qualifica professionale.</p> <p align="center">Art. 180 commi 2 e 7.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui il conducente non è, momentaneamente, in possesso. Inserire l'avvertenza riportata alle note precedenti. Esperire accertamenti onde controllare l'effettivo rilascio del documento.</p> <p>Annotare a verbale tutti gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni (es.: se faceva uso o meno di lenti; se trainava un rimorchio e di quale massa, se era presente a bordo persona che fungeva da istruttore; ecc.).</p> <p>E' consentita la circolazione avendo al seguito l'estratto (validità 60 gg prorogabili), la ricevuta sostitutiva rilasciata dalle imprese di consulenza autorizzate ai sensi della legge n. 264/91 (validità di 30 gg), permessi provvisori (validità 90 gg).</p>

ART. 180 C.d.S. - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Invito ad esibire documenti/fornire informazioni.</i></p> <p>Senza giustificato motivo non ottemperava all'invito a presentarsi entro gg ... presso l'Ufficio procedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esibire i seguenti documenti... relativi al veicolo tg...; - esibire i seguenti documenti... relativi al conducente Sig - fornire informazioni ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative relative al C.d.S. <p>L'invito è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redatto unitamente al verbale n... del...; - notificato separatamente con prot. n... del... <p style="text-align: center;">Art. 180 comma 8.</p>	<p>€ 431,00</p> <p>€ 301,70 entro 5 gg</p>			<p>In caso di inottemperanza all'invito a presentarsi consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini, per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (art. 180, comma 8, ultimo periodo, C.d.S.).</p>

POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA - ART. 180 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Minore titolare di ricevuta dell'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata.</i> <u>Possesso documenti</u></p> <p>Quale minore degli anni 18, munito di patente A1 o B1 e titolare di ricevuta dell'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata, conduceva il veicolo indicato senza essere accompagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla ricevuta dell'istanza; • dalla patente di guida. <p align="center">Art. 180 c. 7</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>La ricevuta di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito del corso di formazione propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, il minore deve avere con sé la ricevuta di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata nonché la patente di cui è titolare.</p> <p>Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui il conducente non è, momentaneamente, in possesso.</p> <p>Inserire la seguente avvertenza: "<i>Qualora, entro il termine indicato, non siano stati esibiti i documenti richiesti si procederà a redigere verbale che contempla la sanzione prevista per la mancanza del documento stesso</i>".</p> <p>Esperire accertamenti onde controllare l'effettivo rilascio del documento.</p> <p>Annotare a verbale tutti gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, c. 4, DM 213/11, durante l'attività di guida nell'ambito del corso di formazione, ove il minore commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli art. 218 e 219 (<i>sospensione e revoca della patente di guida</i>) la ricevuta di presentazione dell'istanza è revocata. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata.</p>

ART. 180 C.d.S. - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Minore titolare di autorizzazione alla guida accompagnata.</i></p> <p><u>Possesso documenti</u></p> <p>Quale minore degli anni 18, munito di patente A1 ovvero B1 e titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, conduceva il veicolo indicato senza essere accompagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla autorizzazione alla guida accompagnata; • dalla patente di guida. <p>Art. 180 comma 7</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>L'autorizzazione riconosce al minore il diritto di guidare, ai fini dell'esercitazione, un autoveicolo di m.c.p.c. fino a 3,5 t., con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio e nel rispetto dei limiti di potenza ex art. 117, c. 2-bis, purché accompagnato da persona titolare di patente cat. B o superiore, conseguita da almeno 10 anni. Il minore autorizzato, in caso di inosservanza delle disposizioni autorizzatorie, si considera, ove non specificatamente sanzionata l'inosservanza, non autorizzato. È il caso, ad es. di guida di autoveicolo di oltre 3,5 t, o con rimorchio, o con potenza superiore ai limiti dell'art. 117 c. 2-bis: in questi casi ricorre la violazione penale di cui all'art. 116, c. 1, 15 e 17 ovvero, a seconda della categoria di patente posseduta e del veicolo guidato, la violazione amministrativa di cui all'art. 116, c. 15-bis.</p> <p>Durante la guida accompagnata il minore deve avere con sé l'autorizzazione nonché la patente di cui è titolare. Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui il conducente non è, momentaneamente, in possesso. Inserire la seguente avvertenza: "<i>Qualora, entro il termine indicato, non siano stati esibiti i documenti richiesti si procederà a redigere verbale che contempla la sanzione prevista per la mancanza del documento stesso</i>". Esperire accertamenti onde controllare l'effettivo rilascio del documento. Annotare a verbale tutti gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 115, c. 1-sexies, 2, c. 4, DM 213/11, l'autorizzazione è revocata nell'ipotesi in cui, durante l'attività di guida accompagnata, il minore commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli art. 218 e 219 (<i>sospensione e revoca della patente di guida</i>). Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. Responsabile solidale con il genitore è l'accompagnatore</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Accompagnatore di minore titolare di autorizzazione alla guida accompagnata.</i></p> <p><u>Possesso documenti</u></p> <p>Quale accompagnatore designato di minore degli anni 18, munito di patente A1 ovvero B1 e titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, effettuava tale attività non accompagnato dalla patente di guida.</p> <p>Art. 180, comma 7</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Durante la guida accompagnata l'accompagnatore deve avere con sé la patente di cui è titolare. Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, ad esibire entro 20 gg il documento di cui l'accompagnatore non è, momentaneamente, in possesso.</p> <p>Nelle esercitazioni alla guida, il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione del minore nel registro di iscrizione dell'autoscuola. Le esercitazioni, in tal caso, si devono svolgere su un veicolo dell'autoscuola e l'istruttore deve essere accompagnato dalla patente di guida e/o dal prescritto attestato di qualifica professionale (vds. art. 180)</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Centri abitati.</i></p> <p>☹ in centro abitato, circolava affiancato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad altro ciclista, nonostante le condizioni della circolazione non lo consentissero in quanto - ad altri due ciclisti. <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 1 e 10.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p> <p>Le disposizioni non si applicano in caso di circolazione su strada urbana ciclabile.</p>
	<p><i>Fuori centro abitato.</i></p> <p>☹ fuori centro abitato, circolava affiancato ad altro ciclista, nonostante questi fosse maggiore degli anni 10.</p> <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 1 e 10.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>E' consentito l'affiancamento ad altro ciclista solo se questi è minore degli anni 10 e proceda alla destra del ciclista che lo affianca.</p> <p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p> <p>Le disposizioni non si applicano in caso di circolazione su strada urbana ciclabile.</p>
	<p><i>Libertà di manovra.</i></p> <p>☹ circolava senza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere libero l'uso delle braccia/mani in quanto - reggere il manubrio con almeno una mano; - avere una completa visione, davanti a sé/da ambo i lati, in quanto - avere la possibilità di compiere le manovre necessarie con la massima libertà/prontezza/ facilità in quanto <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 2 e 10.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00..</p>

ART. 182 C.d.S. - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Traino.</i></p> <p>☞ circolava;</p> <ul style="list-style-type: none"> - trainando altro veicolo ... (specificare); - facendosi trainare dal veicolo...; - conducendo animali. <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 3 e 10.</p>	<p style="text-align: center;">€ 26,00</p> <p style="text-align: center;">€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p> <p>Per i casi in cui il traino è consentito l'art. 225, comma 7 Regolamento esecuzione C.d.S. stabilisce una lunghezza totale massima di 3 m. (compreso il rimorchio che deve avere una larghezza massima di 75 cm ed un'altezza massima compreso il carico non superiore ad 1 m). Qualora l'animale venga condotto al di fuori della strada, vds. l'art. 9/14 Regolamento Comunale per la tutela degli animali e relative note.</p>
	<p><i>Conduzione a mano.</i></p> <p>In qualità di conducente del velocipede indicato, ometteva di condurre a mano lo stesso, nonostante per le condizioni della circolazione recasse intralcio/pericolo per i pedoni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 4 e 10.</p>	<p style="text-align: center;">€ 26,00</p> <p style="text-align: center;">€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p>
	<p><i>Passeggeri.</i></p> <p>☞ circolava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasportando altro passeggero, nonostante il veicolo stesso non fosse appositamente costruito e attrezzato; - trasportando un bambino di età inf. a 8 anni senza averlo assicurato con le apposite attrezzature; - nonostante fosse minorenni, trasportando un bambino di età inf. a 8 anni. <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 5 e 10.</p>	<p style="text-align: center;">€ 26,00</p> <p style="text-align: center;">€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Le caratteristiche delle attrezzature su cui devono essere trasportati i bambini, ai sensi dell'art. 68, comma 5 C.d.S., sono stabilite nell'art. 225 del Regolamento esecuzione C.d.S. (sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino costituito da bretelle o cintura di contenimento e struttura di protezione dei piedi del bambino). Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Velocipedi omologati per trasporto di altre persone.</i></p> <p>Conduceva, unitamente a, un velocipede a più di due ruote simmetriche, costruito ed omologato per il trasporto di altre persone.</p> <p>Art. 182 commi 6 e 10.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Poiché tali veicoli devono essere condotti da un conducente soltanto, tale ipotesi sanzionatoria deve essere contestata ad entrambi i conducenti.</p>
	<p><i>Passeggeri in sovrannumero.</i></p> <p>Conduceva un velocipede a più di due ruote simmetriche, costruito ed omologato per il trasporto di altre persone, trasportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di 4 persone adulte; - più di due bambini di età > ad anni 10, oltre al numero di persone consentito. <p>Art. 182 commi 7 e 10.</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 29,40 entro 5 gg</p>			<p>Nel numero delle persone che possono prendere posto in detti veicoli è compreso il conducente.</p> <p>E' opportuno procedere all'identificazione delle persone trasportate.</p>
	<p><i>Trasporto di oggetti/animali.</i></p> <p>☹ circolava trasportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetti non solidamente assicurati; - oggetti sporgenti lat./long. di oltre 50 cm dalla sagoma del veicolo; - oggetti collocati in modo tale da impedire /limitare la visibilità allo stesso; - animali non custoditi in una gabbia/contenitore. <p>Artt. 182 comma 8 e 170 commi 5 e 6.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>€ 60,90 entro 5 gg</p>			<p>Il conducente non può proseguire il viaggio se non dopo aver provveduto a regolarizzare e sistemare il carico.</p>

ART. 182 C.d.S. - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Piste ciclabili.</i></p> <p>⚙ nonostante la presenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> – pista ciclabile; – corsia ciclabile; – corsia ciclabile per doppio senso ciclabile ometteva di circolare sulla stessa. <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 9 e 10.</p>	<p>€ 26,00</p> <p>€ 18,20 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 42,00.</p>
	<p><i>Giubbotto/bretelle retro riflettenti</i></p> <p>⚙ fuori centro abitato, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, non indossava il prescritto giubbotto / bretelle riflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4 <i>ter</i> C.d.S.</p> <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 9 bis, 1[^] ipotesi e 10.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>⚙ in galleria non indossava il prescritto giubbotto/bretelle riflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4 <i>ter</i>, C.d.S.</p> <p style="text-align: center;">Art. 182 commi 9 bis, 2[^] ipotesi e 10.</p>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 17,50 entro 5 gg</p> <p>€ 25,00</p> <p>€ 17,50 entro 5 gg</p>			<p>Qualora trattasi di velocipedi costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente (comma 6) la sanzione è pari ad € 41,00.</p>